

 <b>COMUNE DI RIVA DEL GARDA</b> <b>Provincia di Trento</b>	<b>Determinazione</b>
	n. 2021 - 1.005 di data 30/12/2021
	Pratica: DETRS202101021
	Pratica principale: EXFD19/2016 presso (8) SEG PERSONALE
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 105 di data 30-03-2021

ID\_PRATICA



2 0 2 1 0 6 7 8 1 0

**OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa - Affidamento per il periodo 01.01.2022 – 31.05.2022 alla ditta BluBe Srl – CIG: Z5A34A261E - con impegno di spesa**

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con precedente propria determinazione n. 915 di data 23.12.2020 il servizio sostitutivo di mensa per tutto il personale dipendente per il periodo dal 01.01.2021 al 30.09.2021 è stato affidato alla ditta CIRFOOD s.c. - Via Nobel, 19 - 42124 Reggio Emilia - Cod. Fisc. e P.IVA 00464110352. L'affidamento veniva disposto per i motivi riportati dettagliatamente nella stessa determinazione n. 915 di data 23.12.2021 sopra citata.

Con nota di data 01/02/2021 la Provincia Autonoma di Trento ha comunicato che:

- il TRGA di Trento con sentenza n. 208/2020, pubblicata il 21 dicembre 2020, dopo aver giudicato la legittimità della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1417 del 18 settembre 2020, con la quale la Provincia Autonoma di Trento aveva disposto l'affidamento in house alla società Trentino Sviluppo S.p.a. del servizio sostitutivo di mensa con riguardo ai propri dipendenti, ha disposto l'annullamento della stessa deliberazione, nella parte in cui *“dispone genericamente l'affidamento in house del servizio de quo alla società Trentino Sviluppo S.p.A. anche a valere per Enti che, pur rientrando nel novero del sistema territoriale trentino, tuttavia non si trovano nei confronti della società individuata nella situazione giuridicamente idonea a consentire un affidamento in house, pur nelle svariate forme ora previste dall'art. 5 del Codice dei Contratti”*;
- la pronuncia in oggetto ha evidenziato l'impossibilità per gli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'art. 79 dello Statuto speciale, diversi dalla Provincia e dagli altri soggetti controllati dalla stessa, di valersi della disposizione di cui all'art. 75 quinquies della L.P. 3 aprile 1997, n. 7, per affidare direttamente a Trentino Sviluppo S.p.A. il servizio in questione, poichè non sussistevano i presupposti individuati dall'art. 5 del codice dei contratti pubblici per l'affidamento in house, essendo Trentino Sviluppo S.p.A. una società interamente partecipata e controllata in via esclusiva, dalla Provincia Autonoma di Trento, non sussistendo in capo agli enti locali della Provincia (Comuni, Comunità, Consorzi, BIM) alcuna relazione di controllo analogo – né diretto, né attraverso l'interposizione di altri soggetti controllati – rispetto a Trentino Sviluppo S.p.A.;
- la Provincia, preso atto dell'opportunità di costituire i presupposti affinché gli enti locali potessero avvalersi, in regime di affidamento in house providing, del servizio sostitutivo di mensa erogato da Trentino Sviluppo S.p.A., evidenziava di aver avviato l'iter per l'approvazione di una disposizione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202101021

1/7

di legge che, prevedendo la partecipazione del Consorzio dei Comuni Trentini a Trentino Sviluppo S.p.A., avrebbe consentito agli enti interessati di procedere all'affidamento diretto a Trentino Sviluppo S.p.A. del servizio sostitutivo di mensa;

- la Provincia evidenziava infine che contava di “*poter vedere la norma approvata entro la fine di febbraio*” e che con successiva comunicazione sarebbero stati “*completamente definiti tempi, modalità e condizioni per l’adesione e l’avvio del servizio*”.

L'art. 1 della L.P. 8 marzo 2021, n. 4 ha modificato l'art. 75 quinquies della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 “Servizio sostitutivo di mensa per il personale del sistema pubblico provinciale”, così come sotto riportato:

*Comma 1. La Provincia, in alternativa all'appalto, può procedere alla gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti di legittimazione per il personale della Provincia e degli altri enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale, a seguito di accordo con i medesimi.*

*Comma 2. Ai fini del comma 1 il servizio può essere affidato a una società strumentale di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 o a una sua controllata. A tal fine è integrato l'oggetto sociale della società.*

*Comma 2 bis. Se il servizio sostitutivo di mensa è affidato a una società ai sensi del comma 2, la partecipazione degli enti locali che intendono aderire al servizio sostitutivo di mensa per il personale è assicurata esclusivamente mediante la partecipazione alla società affidataria del servizio da parte della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, per semplificare i rapporti societari anche ai fini del controllo analogo e per l'affidamento diretto del servizio da parte degli enti locali in base all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). La partecipazione da parte della società cooperativa è disposta senza necessità di alcun atto autorizzativo da parte dei singoli enti aderenti. A tal fine si applica l'articolo 33, comma 7 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006. Il servizio è affidato alla società prevista dal comma 2 alle condizioni definite tra la società stessa e gli enti.*

*Comma 3. Con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto anche di quanto previsto in materia dalla contrattazione collettiva provinciale, sono individuati:*

*a) le tipologie degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa aziendale;*

*b) le caratteristiche degli strumenti di legittimazione alla fruizione del servizio alternativo di mensa aziendale, anche attraverso modalità tecnologiche innovative;*

*c) i contenuti degli accordi da stipulare con gli esercizi convenzionabili, attribuendo un particolare rilievo agli aspetti qualitativi connessi al servizio;*

*d) la misura dell'eventuale commissione dovuta dagli esercenti al soggetto gestore del servizio per il pareggio dei costi di gestione dello stesso, anche differenziata per livelli qualitativi del servizio”*

Nel frattempo si è preso atto del conferimento del Ramo d’Azienda tra la società CIRFOOD s.c. (“Conferente”) e la società BluBe S.r.l. (“Conferitaria”) con decorrenza dal 1 aprile 2021 e che per effetto del suddetto conferimento BluBe S.r.l. ha assunto tutti i diritti e gli obblighi relativi al Ramo d’Azienda, fra i cui contratti rientrano anche la Convenzione PAT n. 43530 di data 30 aprile 2015, fino al 31 dicembre 2021 salvo che nel frattempo non intervenga l’operatività del nuovo sistema pubblico provinciale a cura di Trentino Sviluppo Spa.

Con propria determinazione n. 653 di data 28.09.2021 si è provveduto ad affidare l’incarico del

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202101021

2/7

servizio sostitutivo di mensa per il periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021 a BluBe S.r.l. per i motivi dettagliatamente indicati nel provvedimento in quanto, in particolare a seguito della nota di data 01.02.2021 della Provincia Autonoma di Trento e della modifica dell'art. 75 quinquies della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 sopra citati, non era nel frattempo pervenuta nessuna ulteriore comunicazione da parte della Provincia e, pertanto, l'adesione degli Enti interessati al nuovo servizio internalizzato di mensa della PAT non risultava attivabile nell'immediato.

Con nota di data 03/11/2021 la Provincia Autonoma di Trento ha comunicato che:

- *“è stata depositata la sentenza 6496/2021 sul ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto da Day Ristoservice”*;
- *tale sentenza “accoglie il ricorso per la riforma della sentenza 104/2020 del TRGA di Trento e annulla i provvedimenti di decadenza dall'aggiudicazione della procedura di gara per la conclusione di una Convenzione avente ad oggetto il “servizio sostitutivo di mensa, a favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige/Sudtirolo-Lotto unico” per la durata di 4 anni”*;
- *“con deliberazione n. 1748 dd. 29/10/2021 la Giunta Provinciale ha approvato la proposta di ricorso avanti al Consiglio di Stato per chiarimenti sull'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 5 c.p.a. per l'esecuzione della sentenza di cui sopra”*;
- *“nelle more del giudizio, la gestione del servizio sostitutivo di mensa per gli enti del sistema pubblico provinciale tramite la società Trentino Lunch s.r.l. non potrà essere avviata”*;
- *“si invitano gli enti in indirizzo a mettere in atto ogni consentita azione amministrativa per evitare l'interruzione del servizio di mensa, compresa – ricorrendone i presupposti – la prosecuzione del servizio con l'attuale affidatario”*.

Nelle more della puntuale definizione e attivazione da parte della Provincia delle modalità atte a consentire agli Enti del sistema territoriale trentino di aderire al sopra descritto servizio sostitutivo di mensa previsto dall'art. 75 quinquies comma 2 e 2 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7, e per il tempo strettamente necessario a tal fine, si presenta la medesima necessità di affidare a BluBe S.r.l. il servizio sostitutivo di mensa con affidamento diretto in applicazione di quanto disposto dall'art. 21 comma 2 lett. g) (*“quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nel provvedimento a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara”*), e comma 3 (*“il provvedimento a contrarre deve contenere espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata”*) e comma 5 (*“salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a contrarre”*), della L.P. n. 23/1990 e ss.mm. e ii., e in applicazione di quanto disposto dall'art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici) ove si prevede che (comma 1) *“le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti”* e che (comma 2) *“nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata”* (lett. c) *“nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”*.

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202101021

3/7

L'affidamento diretto in parola deriva dalla necessità di provvedere urgentemente al fine di impedire l'interruzione del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Comune di Riva del Garda e si qualifica quale strumento atto ad assicurare la successiva adesione al sopra descritto servizio sostitutivo di mensa (ex art. art. 75 quinquies comma 2 e 2 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7) con gestione internalizzata da parte della PAT, servizio che è stato posticipato per gli Enti interessati diversi dalla PAT in ragione di quanto esplicitato nei precedenti punti, quindi per ragioni che comunque non coinvolgono in alcun modo la responsabilità dell'Amministrazione comunale.

Peraltro i giudici amministrativi del TRGA di Trento hanno riconosciuto nella sentenza succitata che il servizio di mensa ragionevolmente non tollera soluzioni di continuità.

Inoltre, è opportuno evidenziare che permane l'impossibilità di attivare i meccanismi concorrenziali in quanto non vi è soluzione alternativa percorribile per garantire il servizio nei tempi previsti, se non affidandolo all'attuale fornitore BLUBE S.R.L. essendo necessario garantire un sistema informatico in grado di dare continuità all'uso delle smart card attualmente in possesso dei dipendenti utilizzate anche per la rilevazione delle presenze, nonché preservare la rete di esercizi attualmente convenzionati con le attuali caratteristiche di adeguatezza.

Con il presente provvedimento, in ragione delle motivazioni fin qui esposte, si rende quindi necessario affidare il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune di Riva del Garda, con la procedura della trattativa privata diretta, mediante ODA da eseguire sul MEPAT, a BluBe S.r.l. con sede in Piazza Adriano Olivetti, 3 - 20139 Milano - Cod. Fisc e P.IVA 02918310356, che con nota prot. n. 34898 di data 21.09.2021 ha offerto il mantenimento delle condizioni attualmente in essere, di cui alla Convenzione n. 43530 del 30 aprile 2015, per il periodo dal **01.01.2022 al 31.05.2022**, per un consumo presunto massimo di 6.500 buoni pasto (di cui 2.750 per il personale della Polizia Locale), non vincolante per l'Amministrazione, che definirà la data effettiva di chiusura del rapporto contrattuale mediante apposita nota formale da inoltrare a BluBe S.r.l. via pec (in conformità all'offerta presente sul Mepat nell'ambito del Bando per l'abilitazione al mercato elettronico indetto dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC): categoria merceologica “Servizi di ristorazione” con metaprodotto “Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti 55300000-3”) in relazione all'andamento del consumo dei pasti, non determinabile in maniera certa in quanto legato anche all'andamento dell'epidemia da COVID-19.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato sancisce il carattere di eccezionalità del contratto "ponte" rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, riconoscendo la legittimità dello stesso a condizione che l'urgenza derivi da eventi imprevedibili e in alcun caso imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, che rendano impossibile il rispetto dei termini "per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione" ed a condizione che l'affidamento sia disposto "nella misura strettamente necessaria".

Il suddetto periodo di affidamento – dal 01.01.2022 al 31.05.2022 – appare congruo in relazione ai presumibili tempi per l'attivazione e l'entrata a regime del sopra descritto Sistema - Servizio sostitutivo di mensa previsto dall'art. 75 quinquies comma 2 e 2 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7, che consentirà finalmente l'adesione di tutti gli Enti del sistema territoriale trentino.

In ogni caso, l'ordine di affidamento a seguito del presente provvedimento riporterà una clausola

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202101021

4/7

risolutiva espressa per il caso in cui si concretizzi la possibilità di aderire al nuovo sistema internalizzato di mensa, e quindi il contratto stesso potrà essere risolto anche anticipatamente rispetto alla succitata data di scadenza, con preavviso formale di 15 giorni da inoltrare a BluBe S.r.l. tramite pec all'indirizzo: [blube@legalmail.it](mailto:blube@legalmail.it), da parte dell'Unità Operativa Personale.

L'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, prevede che gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, devono essere effettuati tramite il mercato della pubblica amministrazione, MEPA - CONSIP o altri mercati elettronici, quale il MEPAT in Provincia di Trento, disciplinato quest'ultimo dall'art. 30 del D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg..

Inoltre l'articolo 36 ter1, comma 6 della L.P. 23/1990 (Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture), dispone che "Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a..

L'Unità Operativa Personale, ai fini della predisposizione dell'Ordine Diretto di Acquisto O.D.A., ha calcolato un importo totale pari a € 35.620,00.- con IVA 4% pari ad € 1.424,80 - per un totale complessivo di € 37.044,80 - (IVA inclusa), relativo alla spesa presunta complessivamente prevista per il servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente per il periodo 01.01.2022 – 31.05.2022 (pari a 6.500 buoni pasto dal valore di acquisto di € 6,00 come da Contratto, ma dal valore effettivo di € 5,70.= al netto del ribasso di gara).

Si precisa che si procederà all'invio dell'ordine di acquisto di cui al precedente punto a seguito dell'esecutività del presente provvedimento e che l'ordinativo stesso si intenderà formulato alle condizioni previste dalla attuale Convenzione n. 43530 del 30 aprile 2015 sopra citata.

Sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto, tramite O.D.A., all'operatore economico BluBe S.r.l. con sede in Piazza Adriano Olivetti, 3 - 20139 Milano - Cod. Fisc e P.IVA 02918310356.

La spesa derivante dal seguente provvedimento trova copertura nel Bilancio 2022 per un importo complessivo di € 37.044,80 - (IVA inclusa) di cui:

- € 15.672,80 - (IVA inclusa) per il personale della polizia locale
- € 21.372,00 - (IVA inclusa) per il restante personale dipendente

Visti:

- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- la L.P. n. 23/1990 ed, in particolare, l'articolo 36 ter1, comma 6.

Pratica istruita da: Ciaghi Serena - tel 0464573825 - e-mail [ciaghiserena@comune.rivadelgarda.tn.it](mailto:ciaghiserena@comune.rivadelgarda.tn.it)

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202101021

5/7

# IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

## Personale

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

### DETERMINA

1. di affidare direttamente, per le ragioni esposte in premessa, alla ditta BluBe S.r.l. con sede in Piazza Adriano Olivetti, 3 - 20139 Milano - Cod. Fisc e P.IVA 02918310356, l'incarico per lo svolgimento del servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente per il periodo dal 01.01.2022 al 31.05.2022 per l'importo di € 35.620,00.- con IVA 4% pari ad € 1.424,80 - per un totale complessivo di € 37.044,80 - (IVA inclusa) (di cui € 15.672,80 - (IVA inclusa) per il personale della polizia locale ed € 21.372,00 - (IVA inclusa) per il restante personale dipendente) ,- CIG. Z5A34A261E;
2. di dare atto che il servizio verrà svolto con le condizioni previste dalla convenzione n. 43530 del 30 aprile 2015 citata in premessa;
3. di subordinare, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte dei fornitori dei servizi degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136. Il mancato adempimento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.;
4. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
5. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro il 31 maggio 2022. Il pagamento del suddetto importo avverrà previa emissione di fattura con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
6. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

### DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

PERSONALE  
DELIBERE  
SEGRETARIO  
CONTABILITA'

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202101021

6/7

RAGIONERIA PERSONALE  
PERSONALE P.L.  
e comunicata al Sindaco .

Alleg.:

Impegni\_202106781.pdf

documento redatto da CIAGHISERENA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RESP AREA SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZATIVA  
CATTOI ANNA

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202101021

7/7